



COMUNE DI GALBIATE

Provincia di Lecco

UFFICIO SEGRETERIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

(Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 404 del 18.12.1998,
Modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 45 del 16/07/2020)

CAPO I

Principi generali

Art. 1 - Finalità della definizione dell'accertamento con adesione

1. Il Comune di Galbiate, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi. Il responsabile del procedimento, quindi, nel predisporre l'atto di accertamento ~~in rettifico~~ ~~o d'ufficio~~ da inviare al contribuente affinché questi regolarizzi la sua posizione fiscale nei confronti dell'ente impositore, qualora ravvisi che sussistono sufficienti elementi che possano indurre ad instaurare un'equa composizione della questione con il contribuente, avvia il procedimento per addivenire all'accertamento con adesione.
4. Nell'esaminare la posizione del contribuente occorrerà valutare se vi siano o meno degli spazi che possano giustificare la transazione. Pertanto non si potrà procedere in tal senso:
 - se la questione verte su una tariffa del tributo la cui applicazione è stabilita dalla legge o dal regolamento;
 - se la questione riguarda l'applicazione di sanzioni in misura fissa o nella misura minima.
5. Il responsabile del procedimento, per aderire all'accertamento con adesione, deve inoltre tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
6. L'ambito di azione entro il quale il responsabile del procedimento può svolgere le proprie proposte transattive non deve comunque comportare una rinuncia all'incasso delle somme dovute superiore al 30% delle somme stesse. Nel caso in cui la rinuncia all'incasso comporti il superamento di tale soglia percentuale, il responsabile del procedimento deve acquisire il preventivo parere della Giunta Comunale.
7. Il responsabile del procedimento, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.
8. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.
9. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente limitatamente alle controversie non soggette a procedura di "reclamo-mediazione" di cui all'art. 17 bis del D.Lgs. 546/1992 e s.m.i., aventi valore superiore ad € 50.000,00.

Art. 3 - Responsabile del procedimento

1. La competenza alla definizione degli accertamenti è attribuita al funzionario designato come responsabile della gestione dei singoli tributi locali.
2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'art. 52, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al concessionario del comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Art. 4 - Iniziativa

1. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione può essere avviato dall'Ufficio Comunale competente, secondo le modalità di cui al capo II, ovvero dal Contribuente secondo le modalità di cui al capo III del presente regolamento.

CAPO II

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

Art. 5 - Avvio del procedimento

1. Il procedimento è attivato di norma dal responsabile del procedimento con un invito a comparire, che deve essere fatto pervenire al contribuente prima della notifica dell'atto di accertamento, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o notifica eseguita dal messo comunale, o a mezzo PEC.
2. L'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'ufficio. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. In presenza di più obbligati, deve essere predisposto un invito per tutti i soggetti obbligati al fine di consentire ad ognuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni sul caso, fermo restando quanto disciplinato all'art. 2, comma 3, del presente regolamento.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Nel caso in cui il contribuente non si presenti il giorno stabilito nell'invito nella lettera di rinvio di cui al successivo comma 5, il responsabile del procedimento predispone l'avviso di accertamento e procede alla sua notificazione.
5. Ove il contribuente formuli espressa richiesta di differimento della data di comparizione, il responsabile del procedimento, valutate le ragioni avanzate dal contribuente, ed esaminata altresì l'insussistenza di motivi che possano contrastare con le esigenze di operatività dell'ufficio, può rinviare l'incontro ad altra data. A tal fine invia apposita comunicazione all'interessato nella quale deve essere precisato che non potrà essere concesso alcun altro differimento di data.
6. L'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 6 - Contenuti dell'invito a comparire

1. Nell'invito a comparire devono essere indicati:
 - i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - il tributo oggetto dell'accertamento;

- gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- il responsabile del procedimento o il suo delegato competente alla definizione;
- il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Art. 7 - Attivazione del contraddittorio con il contribuente.

1. Nel giorno stabilito per la definizione dell'accertamento con adesione, viene attivato il contraddittorio con il contribuente. Dello svolgimento del contraddittorio è dato atto in un apposito e sintetico verbale che deve riportare:
 - i punti di maggiore importanza su cui si è concentrato il dibattito;
 - le motivazioni che sono alla base delle posizioni assunte dall'amministrazione e dal contribuente;
 - la documentazione addotta dal contribuente a sostegno della propria posizione;
 - la data della successiva comparizione, se, per definire l'accordo, occorre il rinvio dell'incontro ad altro giorno.
2. Se non viene raggiunto alcun accordo transattivo, dovrà essere dato atto di tale conclusione nel verbale.

CAPO III

Procedimento ad iniziativa del contribuente

Art. 8 - Istanza del contribuente a seguito di avviso di accertamento

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 5, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta sempre la rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione, sia quelli di pagamento del tributo. La presentazione dell'istanza, anche da parte di uno solo dei coobbligati, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione dell'atto. Di detta avvenuta presentazione dell'istanza e conseguente sospensione dei termini, vengono messi a conoscenza gli altri coobbligati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica da parte dei messi comunali.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire. Con la formulazione dell'invito a comparire viene attivato il procedimento di accertamento con adesione, per l'espletamento del quale devono essere osservate le disposizioni recate dal Capo I e Capo II del presente Regolamento.
5. Anche il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni e verifiche, può presentare all'Ufficio Comunale competente, l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo.

CAPO IV

Definizione dell'accertamento ed adempimenti conseguenti

Art. 9 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio (al quale devono essere presenti n. 2 dipendenti dell'Ufficio Comunale), ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, il responsabile del procedimento redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile del procedimento, di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
2. Nell'atto devono essere indicati, separatamente per ciascun tributo:

- gli elementi e la motivazione su cui si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti
- la liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni ed interessi dovuti in dipendenza della definizione le relative modalità di pagamento.

Art. 10 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute, ovvero con il versamento dell'importo della prima rata, unitamente alla prestazione della garanzia di cui al successivo comma 4 del presente articolo.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente secondo le disposizioni di cui all'art. 8 del D. Lgs. 218/1997.
3. Nell'ipotesi di pagamento rateizzato l'importo della prima rata deve essere versato nel termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione di cui al precedente art. 9. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo della data di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.
4. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo dovuto ovvero, in caso di pagamento rateizzato, di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento, e, ove dovuta, la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.
5. L'Ufficio Comunale competente acquisiti i documenti di cui al comma precedente, rilascia al Contribuente un esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

Art. 11 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

CAPO V

Sanzione a seguito di adesione ed omessa impugnazione

Art. 12 - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento per omessa o infedele dichiarazione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso (60 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento), le somme complessivamente dovute, tenendo conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione, in quanto è venuta meno la condizione essenziale per averne diritto, e cioè la formulazione dell'istanza di accertamento.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

CAPO VI

Disposizioni finali e transitorie

Art. 13 - Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'1.1.1999.
2. È abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente Regolamento.